

Città di Segrate



Regolamento Unico delle Entrate

Testo Approvato con delibera C.C.	n.	11	del	31/01/2005
Testo Modificato con delibera C.C.	n.	121	del	21/12/2005
"	n.	37	del	24/07/2006
"	n.	5	del	29/01/2007
"	n.	24	del	19/04/2007
"	n.	15	del	21/02/2008
"	n.	76	del	18/12/2008
"	n.	16	del	12/05/2011
"	n.	49	del	28/11/2011
"	n.	2	del	02/02/2012
"	n.	36	del	29/10/2012
"	n.	47	del	17/12/2012
"	n.	6	del	27/02/2014

ALLEGATO B delibera C.C. n.5.del 8/02/2018

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

<i>Art. 1</i>	<i>Finalità e contenuto.....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Limiti alla potestà regolamentare.....</i>	<i>pag. 7</i>

PARTE SECONDA ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

<i>Art. 3</i>	<i>Statuto del contribuente</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Certezza delle norme.....</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Pubblicità dei provvedimenti comunali.....</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari....</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Avviso bonario</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Interpello del contribuente.....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Dichiarazioni e versamenti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Compensazioni tra crediti e debiti tributari</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 11bis</i>	<i>Rateizzazione dei debiti non assolti</i>	<i>pag. 10</i>

CAPO SECONDO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

<i>Art. 12</i>	<i>Oggetto - competenza e ambito dell'adesione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Effetti della definizione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente</i>	<i>pag. 12</i>
	<i>Svolgimento del contraddittorio e contenuto dell'atto di</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>accertamento-perfezionamento dell'adesione</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Modalità di pagamento-perfezionamento dell'adesione</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Esercizio autotutela</i>	<i>pag. 13</i>

CAPO TERZO GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

<i>Art. 19</i>	<i>Forme di gestione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 19bis</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate</i>	<i>pag. 13</i>

		<i>Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali e versamenti minimi</i>	pag.	14
Art.	20			
Art.	21	<i>Cartella unica di pagamento</i>	pag.	14
Art.	22	<i>Riscossione coattiva</i>	pag.	14
		<i>Interrelazioni tra ufficio responsabile dell'entrata e gli altri uffici comunali</i>	pag.	14
Art.	23			

CAPO QUARTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni)

Art.	24	<i>Soggetti tenuti al versamento e alla dichiarazione d'imposta</i> .	pag.	16
Art.	25	<i>Immobili esenti dall'imposta</i>	pag.	16
Art.	26	<i>Agevolazioni</i>	pag.	16
Art.	26bis	<i>Detrazione abitazione principale</i>	pag.	17
Art.	26ter	<i>Estensione della detrazione per abitazione principale</i>	pag.	17
Art.	27	<i>Pertinenze delle abitazioni principali</i>	pag.	17
Art.	28	<i>Versamento dell'imposta</i>	pag.	18
Art.	29	<i>Dichiarazione d'imposta</i>	pag.	18
Art.	30	<i>Accertamento d'ufficio-attività di controllo</i>	pag.	19
Art.	31	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	pag.	19
Art.	31bis	<i>Rimborsi</i>	pag.	20
Art.	32	<i>Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree</i>	pag.	20
Art.	32bis	<i>Determinazione della base imponibile aree fabbricabili</i>	pag.	21

CAPO QUINTO
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507)

Art.	33	<i>Servizio di smaltimento rifiuti</i>	pag.	22
Art.	34	<i>Classificazione dei rifiuti</i>	pag.	22
Art.	35	<i>Gettito e costo del servizio</i>	pag.	22
Art.	36	<i>Presupposto del tributo ed esclusioni</i>	pag.	22
Art.	37	<i>Soggetti dell'obbligazione tributaria</i>	pag.	23
Art.	38	<i>Decorrenza dell'obbligazione tributaria</i>	pag.	23
Art.	39	<i>Commisurazione del tributo e tariffe</i>	pag.	24
Art.	40	<i>Determinazione e computo della superficie tassabile</i>	pag.	24
Art.	41	<i>Riduzioni tariffarie</i>	pag.	24
Art.	42	<i>Altre riduzioni e agevolazioni tariffarie</i>	pag.	25
Art.	43	<i>Denuncia originaria, di variazione e di cessazione</i>	pag.	25
Art.	44	<i>Accertamenti</i>	pag.	26
Art.	45	<i>Riscossione</i>	pag.	26
Art.	46	<i>Sanzioni</i>	pag.	27

Art. 47	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 27
Art. 48	Classificazione dei locali e delle aree	pag. 27
Art. 49	Indici di qualità e quantità	pag. 29

TABELLA A

CAPO SESTO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

(Art. da 38 a 57 del D.Lgs.507/93 e successive modifiche e integrazioni)

Art. 50	<i>Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione e durata dell'occupazione.....</i>	pag. 30
Art. 51	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	pag. 30
Art. 52	<i>Contenuto del provvedimento di concessione e rilascio della concessione</i>	pag. 31
Art. 53	<i>Occupazioni d'urgenza.....</i>	pag. 31
Art. 54	<i>Rinnovo della concessione e/o autorizzazione e rinuncia alla richiesta di occupazione.....</i>	pag. 32
Art. 55	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	pag. 32
Art. 56	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione.....</i>	pag. 32
Art. 57	<i>Obblighi del concessionario</i>	pag. 33
Art. 58	<i>Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive</i>	pag. 33
Art. 59	<i>Occupazione sottosuolo e soprassuolo.....</i>	pag. 33
Art. 60	<i>Denuncia occupazioni permanenti</i>	pag. 33
Art. 61	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	pag. 33
Art. 62	<i>Occupazione suolo pubblico in caso di eventi pubblici</i>	pag. 33
Art. 63	<i>Autovetture per trasporto pubblico</i>	pag. 34
Art. 64	<i>Distributori di carburante</i>	pag. 34
Art. 65	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....</i>	pag. 34
Art. 66	<i>Classificazione del Comune.....</i>	pag. 34
Art. 67	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	pag. 34
Art. 68	<i>Tariffe</i>	pag. 35
Art. 69	<i>Soggetti passivi</i>	pag. 35
Art. 70	<i>Criterio di applicazione della tassa</i>	pag. 35
Art. 71	<i>Misura dello spazio occupato</i>	pag. 35
Art. 72	<i>Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento</i>	pag. 35
Art. 73	<i>Occupazione sottosuolo e soprassuolo casi particolari.....</i>	pag. 36
Art. 74	<i>Maggiorazioni della tassa</i>	pag. 36
Art. 75	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	pag. 36
Art. 76	<i>Riduzione tassa temporanea</i>	pag. 36
Art. 77	<i>Esenzione della tassa</i>	pag. 37
Art. 78	<i>Esclusione della tassa</i>	pag. 37
Art. 79	<i>Sanzioni</i>	pag. 38
Art. 80	<i>Versamento della tassa</i>	pag. 38
Art. 81	<i>Rimborsi</i>	pag. 38

CAPO SETTIMO

(capo aggiunto con deliberazione di C.C n.16/2011)

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 81bis	Oggetto	pag. 38
Art. 81ter	Determinazione aliquota	pag. 38
Art. 81quater	Esenzioni	pag. 38

PARTE TERZA ENTRATE PATRIMONIALI

CAPO PRIMO

CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Art. 82	Canone di concessione non ricognitorio.....	pag. 39
Art. 83	Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio. Pagamento – Interessi e accertamento del Canone di	pag. 41
Art. 84	concessione non ricognitorio.....	pag. 41
Art. 85	Occupazioni abusive	pag. 42

CAPO SECONDO

CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO

Art. 86	Canone di Concessione Ricognitorio	pag. 42
Art. 87	Superficie soggetta a canone di concessione ricognitorio	pag. 42
	Pagamento, accertamento e interessi del canone di	
Art. 88	Concessione ricognitorio.....	pag. 42
Art. 89	Occupazioni abusive	pag. 43
Art. 90	Disposizioni finali	pag. 43

PARTE QUARTA ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

(decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 91	Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	pag. 44
Art. 92	Presupposto impositivo	pag. 44
	Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree	
Art. 93	fabbricabili	pag. 44
Art. 94	Soggetti passivi d'imposta	pag. 45

Art. 95	<i>Soggetto attivo</i>	pag. 45
Art. 96	<i>Base imponibile</i>	pag. 45
Art. 97	<i>Riduzioni</i>	pag. 46
Art. 98	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	pag. 47
Art. 99	<i>Detrazione per abitazione principale</i>	pag. 47
Art. 100	<i>Agevolazioni</i>	pag. 47
Art. 101	<i>Immobili esenti dall'imposta</i>	pag. 48
Art. 102	<i>Quota riservata allo Stato</i>	pag. 49
Art. 103	<i>Versamento dell'imposta</i>	pag. 49
Art. 104	<i>Misura degli interessi</i>	pag. 50
Art. 105	<i>Rimborsi</i>	pag. 50
Art. 106	<i>Dichiarazione</i>	pag. 50
Art. 107	<i>Attività di controllo</i>	pag. 50
Art. 108	<i>Riscossione coattiva</i>	pag. 51
Art. 109	<i>Contenzioso</i>	pag. 51
Art. 110	<i>Disposizioni finali</i>	pag. 51
Art. 111	<i>Entrata in vigore</i>	pag. 51

Regolamento Unico delle Entrate del Comune di Segrate.

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.11 del 31/01/2005

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuto.

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in attuazione a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per la quale si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare.

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può adottare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 - Statuto del contribuente.

1. Le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 5 - Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 6 - Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria ed in generale sulle entrate.

Art. 7 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria con il presente regolamento:
 - vengono unificate le modalità di pagamento dei tributi comunali;
 - viene introdotta la Cartella unica di pagamento (CUP).

Art. 8 - Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

Art. 9 - Interpello del contribuente.

1. Il diritto di interpello, disciplinato dall'articolo 11 della L.212/2000 trova applicazione anche con riferimento ai tributi locali.
2. I soggetti legittimati, come individuati dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs.156/2015 possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali.
3. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta del contribuente che deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015 e contenere gli elementi indicati dall'articolo 3 del medesimo D.Lgs.156/2015.
4. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'articolo 11 della L.212/2000. Quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte del comune della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, sono nulli.
5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.
6. Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.156/2015.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

Art. 10 - Dichiarazioni e versamenti.

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi è sfornito di conoscenze in materia tributaria, così che gli utenti possano adempiere con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.
2. Le dichiarazioni anche se non redatte sui modelli previsti dal Comune, sono considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.

Art. 11 - Compensazioni tra crediti e debiti tributari.

1. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 167 della Legge 296/2006, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune sempre a titolo di tributi locali. Nell'istanza di rimborso il contribuente deve indicare: generalità, codice fiscale, l'importo del tributo dovuto, l'importo del credito versato distinto per anno d'imposta e la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione degli estremi della domanda con cui è stato richiesto il rimborso.
2. Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, il Comune che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento la compensazione.
3. Il contribuente che si vuole avvalere della compensazione, deve presentare istanza trenta giorni prima della scadenza del pagamento del tributo dovuto.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e per l'addizionale comunale IRPEF.

Art. 11 bis - Rateizzazione dei debiti non assolti.

1. Qualora le somme intimare in avvisi di accertamento o ingiunzione, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano di importo superiore a € 200,00 (salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria ovvero da altre discipline speciali), il contribuente che dichiara la condizione del disagio economico e che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste, può richiedere una rateazione con le modalità e le condizioni indicate nei commi successivi al presente articolo.
2. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una domanda di rateizzazione con la quale il funzionario responsabile valuterà i seguenti elementi in funzione della tipologia di contribuente:
 - a) Persone fisiche e ditte individuali con grave disagio economico da valutarsi sulla base dei seguenti elementi :
 - indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
 - eventuali altri elementi fondamentali per il riconoscimento al beneficio della rateizzazione (a titolo di esempio: cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento; insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia tale da compromettere la situazione reddituale del nucleo familiare) riferiti a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente.

Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, delle possibilità di pagamento del debitore, della richiesta dallo stesso formulata in ordine al numero delle rate.

È condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale, intestato al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare Isee.

- b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni e società di persone.

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi documento comprovante lo stato di crisi.

3. La domanda di rateizzazione, deve essere presentata al Comune (o ad altro soggetto se l'entrata è affidata all'esterno) tramite l'apposito modello predisposto dall'Ente, debitamente sottoscritto, entro il termine di pagamento dell'atto (avviso di accertamento o ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale.
4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La durata del piano rateale non può superare i trentasei mesi .

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi legali, vigenti, tempo per tempo.

5. Per gli importi superiori a € 10.000,00, il contribuente deve prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione aumentato di un anno.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile adotta provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
7. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute.

8. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente e precedenti rateizzazioni.
9. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione eventualmente accordata, con integrale applicazione del comma 8.

CAPO SECONDO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12 - Oggetto competenza e ambito dell'adesione.

1. Il comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale per tutti i tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, come risulta disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n.218 e successive modifiche e integrazioni.
2. Competente per la definizione degli accertamenti è il funzionario responsabile del tributo.
3. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché in generale delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Art. 13 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune e non rileva né ai fini extratributari né ai fini di altri tributi comunali non specificati nell'atto.
2. La definizione non esclude l'esercizio di ulteriori azioni accertatrici da parte del Comune, entro i termini previsti dalla legge, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggiore tributo dovuto non inferiore al 30% di quello definito.

Art. 14 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio.

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora durante le proprie verifiche, ispezioni e accertamenti, rilevi delle maggiori imposte a carico dei contribuenti per fattispecie imponibili su cui esistono obiettive condizioni di incertezza ha la facoltà di invitare il contribuente a comparire, preliminarmente alla emissione dell'atto di accertamento, al fine dell'eventuale definizione con adesione dell'accertamento stesso.
2. L'invito al contribuente deve contenere:
 - Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - Il nominativo del responsabile del procedimento;
 - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - I dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ente.
3. L'invito a comparire non ha carattere obbligatorio per il contribuente e la sua mancata risposta non è sanzionabile.
4. Il mancato invito da parte del funzionario responsabile non preclude la possibilità di adesione da parte del contribuente che può sempre agire ai sensi dei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 15 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte del Comune, ovvero che autonomamente si accorge di non avere adempiuto a degli obblighi di pagamento di tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, che venga esperita la procedura dell'accertamento con adesione.
2. Nell'istanza, il contribuente può formulare una propria proposta di definizione da sottoporre all'esame del funzionario responsabile. Qualora il funzionario responsabile non ritenga ammissibile la richiesta del contribuente, o non si raggiunga un accordo, invia una comunicazione di diniego motivata e documentata al contribuente ed emette il regolare avviso di accertamento, sul quale non è più possibile esperire la procedura di accertamento con adesione.
3. In caso di notifica di avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione.
5. Il funzionario responsabile risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
6. All'atto del perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'avviso di accertamento oggetto di istanza notificato in precedenza al contribuente perde efficacia.
7. In caso di non accoglimento dell'istanza, il funzionario responsabile emette comunicazione motivata e documentata di diniego all'istanza stessa e dalla data di notifica della stessa al contribuente riprendono a decorrere i termini per l'impugnativa dell'atto e per il pagamento delle somme dovute.

Art. 16 - Svolgimento del contraddittorio e contenuto dell'atto di accertamento - perfezionamento dell'adesione.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra funzionario responsabile e contribuente deve constare da verbale riassuntivo, redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambi le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:
 - La motivazione dell'accertamento;
 - La liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
 - L'ammontare delle sanzioni dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
3. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata e prestazione della garanzia in caso di pagamento rateizzato.

Art. 17 - Modalità di pagamento - perfezionamento dell'adesione.

1. Il versamento delle somme dovute, o della prima rata in caso di rateizzazione, deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.
2. Gli importi inferiori a 200 € devono essere versati in un'unica soluzione.
3. I pagamenti di importi superiori possono essere dilazionati secondo le seguenti scadenze:
 - Da € 201 a € 1.000, fino a tre rate bimestrali;
 - Da € 1001 a € 5.000, fino a sei rate bimestrali;
 - Da € 5001 a € 10.000 fino a nove rate bimestrali;
 - Da € 10.001 a € 20.000 fino a 12 rate bimestrali;
 - Gli importi superiori fino a diciotto rate bimestrali.

4. In caso di pagamento rateale, vengono applicati sull'importo delle rate successive alla prima gli interessi legali.
5. Per gli importi superiori a € 5.000, il contribuente deve prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione aumentato di un anno.
6. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale della prima rata, il contribuente deve consegnare all'ufficio entro 10 giorni l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il funzionario responsabile del tributo rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
7. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 18 - Esercizio autotutela.

1. Il funzionario responsabile del tributo, a richiesta dell'interessato o di sua iniziativa, può annullare o rettificare gli atti, con provvedimento motivato, se dal loro esame risultano palesemente illegittimi o errati.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela .
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione e riguardante il merito della pretesa tributaria.
4. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - Grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione ;
 - Valore della lite ;
 - Costo della difesa;
 - Costo della soccombenza;
 Qualora dall'analisi dei punti precedenti emerga la non convenienza nel resistere nella lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento oggetto della lite.
5. L'annullamento di un atto comporta la restituzione delle somme indebitamente pagate.

CAPO TERZO

GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 19 – Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e dai vincoli dettati dalla legislazione vigente.
2. Oltre alla gestione diretta delle entrate comunali possono essere utilizzate dall'Ente le modalità di gestione previste dall'articolo 52 comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 19 bis - Soggetti responsabili delle entrate.

1. Per le entrate sono responsabili i soggetti ai quali risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifico atto amministrativo di assegnazione le relative risorse finanziarie. Il soggetto responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione, comprese

l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

2. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, il soggetto responsabile dell'entrata verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.

Art.20 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali e versamenti minimi.

1. Il Comune predispone sistemi di pagamento aggiuntivi tra i quali il pagamento mediante assegno, tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica o attraverso rete informatica (pagamento on line).
2. Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario e a condizione che vada a buon fine.
3. Il Comune non emette atti di imposizione e non effettua rimborsi quando l'importo del tributo per anno d'imposta non supera euro 12,00 (comprensivo di sanzioni e interessi).
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21 - “Cartella unica di pagamento”.

1. Il Comune predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e per semplificare il rapporto tra il comune e il contribuente, la cartella è unica per tutte le entrate.
2. La cartella contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
3. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati indicati nell'avviso.
4. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

Art. 22 – Riscossione coattiva

1. Non si procede a riscossione coattiva di entrata, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. In ogni caso, non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

Art. 23 - Interrelazioni tra ufficio responsabile dell'entrata e gli altri uffici comunali.

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti e dati richiesti dal funzionario responsabile del tributo nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario dell'ufficio tributi informa l'Amministrazione il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.
2. In particolare i servizi comunali incaricati del rilascio di autorizzazioni per la occupazione del suolo pubblico o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti mensilmente a darne comunicazione al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale, anche mediante collegamenti telematici.

3. L'invio delle autorizzazioni rilasciate ai contribuenti per l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione di mezzi pubblicitari, solleva il contribuente dall'adempimento previsto dal D.Lgs. 507/93 in tema di dichiarazione TOSAP e pubblicità.

CAPO QUARTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni)

Art. 24 - Soggetti tenuti al versamento e alla dichiarazione d'imposta.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio con patto di futura vendita e riscatto da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
 1. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà indivisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
 2. In caso di decesso del titolare, il coniuge superstite assume a norma dell'art. 540 del Codice Civile il diritto di abitazione sulla casa adibita a dimora abituale, divenendo così unico soggetto passivo.
 3. Il curatore del fallimento ed il commissario della liquidazione coatta amministrativa sono soggetti passivi dell'imposta.
 4. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

Art. 25 - Immobili esenti dall'imposta.

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 26 - Agevolazioni.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considera abitazione principale oltre a quanto previsto per legge:
 - a) L'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari delle medesime, residenti nel comune.
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - c) Limitatamente all'applicazione dell'aliquota ridotta, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale ed hanno la residenza nel comune. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il rapporto di parentela e la residenza del comodatario, entro i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 29 del presente regolamento.
2. Il soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta applicando l'aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8 D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni. L'agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

3. Per le unità immobiliari locate:

- con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale ed ha la residenza nel comune;
- con contratto alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge n.431/98 e il Decreto Ministeriale del 05/03/1999;

il soggetto passivo determina l'imposta applicando l'aliquota agevolata per l'abitazione principale. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro i termini e le modalità dell'articolo 29 del presente regolamento.

4. Poiché in costanza di matrimonio il nucleo familiare, non può che intendersi "unico" e considerato che l'abitazione può essere ritenuta "principale" ai fini ICI solo se nella stessa dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari (art.8 comma 2 D.Lgs.504/92 e s.m.i), i coniugi non legalmente separati o divorziati che abbiano dimora abituale con residenza anagrafica in due immobili diversi, al fine di potersi applicare le agevolazioni ICI per "abitazione principale", devono indicare al Comune con autocertificazione congiunta, quale delle due abitazioni sia da considerarsi "abitazione principale" del nucleo familiare ai fini ICI.

(articolo modificato)

Art. 26 bis - Detrazione abitazione principale.

1. L'ammontare della detrazione è determinata in misura fissa dalla legge, e si applica all'imposta dovuta per l'abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, indipendentemente dalla percentuale di possesso.
2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini dettati dalla legislazione vigente; detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale individuate con la medesima deliberazione.

(articolo modificato)

Art. 26 ter - Estensione della detrazione per abitazione principale.

La detrazione per abitazione principale si applica, ai sensi dell'articolo 3, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alle fattispecie di cui al comma 1 lettera a) e b) dell'articolo 26 del presente regolamento.

(articolo modificato)

Art. 27 - Pertinenze delle abitazioni principali.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni principali le loro pertinenze distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del precedente comma si intende per pertinenza, la soffitta e la cantina ubicate nello stesso immobile o complesso immobiliare nella quale è sita l'abitazione principale, box, garage o posto auto anche se ubicati in altro complesso.
3. Non si considerano pertinenze dell'abitazione principale:
 - I box, garage, posto auto, cantine e soffitte ulteriori al primo;

- La pertinenza utilizzata per uso diverso da quello risultante dal catasto.
- 4. Alle pertinenze delle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale si applica lo stesso regime giuridico stabilito per l'unità immobiliare rispetto alla quale sussiste il vincolo durevole di complementarietà funzionale.
- 5. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
- 6. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 28 - Versamento dell'imposta.

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, l'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l'intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini. Sono considerati validi anche i versamenti effettuati a norma del comma 1 per le annualità pregresse.
2. I soggetti passivi indicati nell'articolo 24 del presente Regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Resta in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento dell'acconto.
3. Per i beni immobili di cui all'articolo 29 comma 3 del presente regolamento, il versamento dell'Ici è effettuato dall'amministratore del condominio. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Ici dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui sopra, con addebito nel rendiconto annuale.
4. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a € 4,00.

Art. 29 - Dichiarazione d'imposta.

1. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigente prevedono l'obbligo della dichiarazione, ovvero nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 463/97, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine previsto al comma 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modifiche intervenute.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117 n.2 del codice civile oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore di condominio per conto dei condomini.
4. Al fine di consentire al Comune di provvedere ad inviare in tempo utile al domicilio del contribuente la "Cartella Unica di pagamento" con l'indicazione del debito dovuto ICI, in deroga alle vigenti previsioni di legge le dichiarazioni e le denunce di variazione ICI 2012 (e delle successive annualità) dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione (dichiarazioni ICI 2012 il termine è 31.01.2013).
5. Il termine di cui al comma 4 non si applica in caso di ravvedimento operoso, che resta soggetto ai termini (in quanto più favorevoli al contribuente) previsti dalla legge.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 comporterà l'applicazione della sanzione prevista dalla legge per i casi di omessa dichiarazione.

Art. 30 - Accertamento d'ufficio- attività di controllo.

1. Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati eseguiti o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni tributarie a norma dell'articolo 16 e 17 del decreto legislativo 472/97 e successive modifiche e integrazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura prevista per il tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti ESIGIBILI.
2. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo per le diverse tipologie di immobili.
3. In particolare, la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative del Comune, può individuare, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
4. Nell'ipotesi che il controllo dell'evasione avvenga tramite l'ufficio tributi dell'Ente il 10% (dieci per cento) dei maggiori proventi conseguenti il recupero dell'evasione è destinato alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il Funzionario Responsabile del tributo, il personale della Sezione Tributi, il direttore del Settore. Il Fondo di cui sopra è ripartito sulla base di appositi criteri fissati con delibera della Giunta Comunale.

Art. 31 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.

457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle finiture del fabbricato (allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del comma precedente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
5. In ogni caso la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o da quando è accertato lo stato di inagibilità/inabitabilità dall'ufficio tecnico comunale o ufficio abilitato.
6. Il comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 31 bis - Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista per l'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 32 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del Dlgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art.5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso Dlgs. n. 504/1992.
- 2. Il rimborso spetta per l'anno d'imposta nel corso del quale sopravviene l'inedificabilità dell'area e per un arco temporale non eccedente i 5 periodi d'imposta precedenti alla sopravvenuta inedificabilità dell'area. La domanda deve essere effettuata entro 1 (uno) anno dall'evento modificativo sia che esso dipenda da varianti apportate agli strumenti urbanistici, che dall'istituzione dei vincoli di inedificabilità su alcune parti del territorio a seguito di prescrizioni di legge.
- 3. Condizioni indispensabili affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente. Il diritto al rimborso sussiste solo in caso di contemporanea presenza di tutte e tre le suddette condizioni.
- 4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata e documentata richiesta da parte del contribuente interessato, comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente del presente articolo.

Art. 32 bis - Determinazione della base imponibile aree fabbricabili.

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del Dlgs n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dal Consiglio Comunale con il provvedimento su indicato.

CAPO QUINTO

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507)

Art. 33 - Servizio di smaltimento rifiuti.

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita la tassa annuale, in base a tariffa, disciplinata dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 nr.507 e successive modifiche e integrazioni secondo le disposizioni del presente regolamento.

E' altresì istituita, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 507/93, la tassa giornaliera di smaltimento.

Art. 34 - Classificazione dei rifiuti.

1. I rifiuti sono classificati: secondo l'origine, in rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

2. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati nella tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Sono classificati speciali quelli individuati all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani per qualità e, ove specificato, per quantità.

4. Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco "allegato D" al D.Lgs.n.22/97.

Art. 35 - Gettito e costo del servizio.

1. Le tariffe annuali della tassa sono determinate dal Comune in misura tale da consentire il conseguimento di un gettito annuo complessivo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato a norma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, né inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 36 - Presupposto del tributo ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte adibite a verde ornamentale.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

3. Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o ad idonea documentazione allegata.

4. La tassa è dovuta purché i locali e le aree risultino predisposti all'uso. I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o forniti di utenze: gas, acqua, elettricità, ecc. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se forniti di utenze o se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

5. Nei casi in cui, mancando le dovute autorizzazioni, i locali vengano comunque abusivamente utilizzati, sono soggetti a tassazione.
6. Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso cui sono stabilmente adibiti non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione) impianti a ciclo continuo, silos e simili dove non si abbia di regola presenza di persone;
 - b) gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio di fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie);
 - c) la parte di impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali, comprese le sole piste di bocce o bowling;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) i sottotetti e i piani interrati sono esclusi solo se locali adibiti esclusivamente all'ispezione o finalizzati alla coibentazione dei locali abitabili (es. vespai areati).
7. Non si considera tassabile quella parte di superficie sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.
8. La detassazione di tali aree viene accordata su istanza di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Il Comune può richiedere alla Sezione Ecologia un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti. La detassazione è applicata dal bimestre solare successivo la data della domanda.
9. Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al precedente paragrafo la superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del 30%.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 37 - Soggetti dell'obbligazione tributaria.

1. La tassa deve essere versata dagli occupanti o dai detentori a qualunque titolo, anche di fatto, dei locali e delle aree soggetti al tributo, in solido fra loro.
2. In caso di alloggi dati in locazione per periodo inferiore a 2 anni, la tassa è corrisposta dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; il proprietario è in ogni caso obbligato a denunciare al Comune anche le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 38 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria.

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 39 - Commisurazione del tributo e tariffe.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo medio per unità di superficie imponibile, previsto per l'anno successivo, per un coefficiente di produttività quantitativa (IPS) e uno di produttività qualitativa (IQS).
3. Il costo medio viene determinato secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n 95/E del 22 giugno 1994.

Art. 40 - Determinazione e computo della superficie tassabile.

1. La tassa è commisurata alla superficie:
 - dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, al netto dei muri perimetrali;
 - delle aree scoperte operative.
2. Sono escluse in ogni caso le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e quelle adibite a verde ornamentale.
3. Qualora esistano locali e aree adibiti ad usi diversi verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stabilita la tariffa maggiore.
4. Qualora, nel complesso dell'azienda, esistano locali adibiti in modo evidente, permanentemente a diversi usi, la tassa verrà applicata a ciascun locale sulla base dell'uso cui il singolo locale è destinato.
5. Non sono assoggettate a tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile sempre che non siano occupati e detenuti in via esclusiva.
6. Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono direttamente obbligati a dichiararne la relativa superficie nella denuncia di cui all'art.43.

Art. 41 - Riduzioni tariffarie.

1. Nel caso di abitazioni con unico occupante la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 33%.
2. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad un terzo.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (con tale destinazione specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e quella principale) da persone residenti o che dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale (situazioni risultanti da idonea documentazione, es: iscritti all'AIRE), e che dichiarino espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad un terzo.
4. Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, la tariffa è ridotta di un importo pari al trenta per cento.
5. Le riduzioni tariffarie sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 50%.

6. Le riduzioni delle tariffe o delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono altresì applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 42 - Altre riduzioni e agevolazioni tariffarie.

1. Le tariffe relative a tutte le scuole pubbliche e private, agli asili nido pubblici e relative pertinenze e accessori sono ridotte in misura dell'80 per cento.
2. Le tariffe relative a strutture e/o locali di società o associazioni sportive, statutariamente senza scopo di lucro, sono ridotte del 30%, previa dimostrazione documentata dei requisiti richiesti.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
4. La tassa è ridotta individualmente:
 - I) per le attività produttive, commerciali e di servizi e limitatamente alle aree in cui vengono eseguite le lavorazioni, nel caso in cui l'utente:
 - a) abbia posto in essere interventi tecnico organizzativi con effetti accertati dall'ufficio ecologia del comune di una minore produzione di rifiuti, del 30%;
 - b) destini in modo effettivo ed oggettivo gli scarti di lavorazione al riutilizzo anziché allo smaltimento, del 30% constatata la minore produzione di rifiuti da parte dell'ufficio Ecologia del comune.
 - II) per le civili abitazioni, nel caso in cui l'utente destini, in modo effettivo ed oggettivo, gli scarti organici domestici al riutilizzo anziché allo smaltimento, verificato dall'Ufficio Ecologia del Comune il reale minor conferimento di rifiuti, del 10%.

Art. 43 - Denuncia originaria, di variazione e di cessazione.

1. Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso la sua sede.
2. I soggetti di cui all'art. 37 sono obbligati a presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia unica relativa ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate
4. Ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che comporti un diverso ammontare della tassa corrisposta o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, deve essere denunciata nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo precedente.
5. La denuncia iniziale o di variazione deve contenere:
 - l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
 - per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società o altre organizzazioni, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale, la sede principale, legale o effettiva, le generalità e l'indicazione del codice fiscale dei rappresentanti legali, la relativa residenza;
 - la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e aree;
 - l'ubicazione dell'immobile, con l'indicazione del piano e della scala;

- la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e la loro ripartizione interna;
 - il nome e l'indirizzo del proprietario dell'immobile, qualora diverso dal dichiarante;
 - il nome del precedente occupante dei locali;
 - la data in cui la denuncia viene presentata.
6. La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 7. Alla denuncia iniziale e di variazione deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti nonché, per gli operatori economici, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
 8. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al competente ufficio tributi mediante apposita denuncia.

Art. 44 - Accertamenti.

1. Il Comune provvede ad emettere motivato avviso di accertamento in caso di denuncia omessa, incompleta, infedele o di parziali e ritardati versamenti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere irrogate le sanzioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45 - Riscossione.

1. L'importo del tributo, delle addizionali, delle sanzioni e degli interessi, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, e in caso di accertamento entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.
2. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del funzionario responsabile. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio dell'ente per otto giorni consecutivi.
3. Gli elenchi sono sostituiti da una comunicazione resa nelle forme dell'avviso di pagamento con allegato il dettaglio degli importi dovuti e il bollettino precompilato. Il contribuente non è comunque tenuto al pagamento delle rate prima di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso. Il versamento della tassa dovrà avvenire:
 - a) se ordinaria in quattro rate aventi scadenza rispettivamente alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre oppure in un'unica soluzione entro il mese di maggio. La scadenza della prima rata è posticipata e sono ugualmente posticipate anche le altre, quando l'avviso di pagamento sia notificato in ritardo rispetto ai sessanta giorni sopra fissati. In questi casi la prima rata scade il sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione, mentre le altre sono ugualmente differite in modo da mantenere la cadenza bimestrale.
 - b) entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, in caso di emissione da parte del Comune di avviso di accertamento per: omessa denuncia, infedele denuncia e atto di irrogazione ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n.471/1997 e successive modifiche e integrazioni.

3 bis. Il tributo non è dovuto se l'importo è uguale o inferiore a € 10,00.

4. In caso di omesso/parziale pagamento del tributo alle scadenze sopra indicate, oltre alle sanzioni si applicano dalle medesime gli interessi moratori, pari al saggio legale stabilito dalla normativa vigente, fatto salvo il diritto del contribuente di dimostrare che l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, determinato ai sensi del comma 4, decorra da un termine diverso.
5. Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del D.Lgs. 507/93.

Art. 46 - Sanzioni.

Le sanzioni relative alla tassa disciplinata dal presente regolamento sono irrogate dal competente funzionario responsabile, nominato ed individuato ai sensi della relativa normativa, nei limiti, con le modalità e nel rispetto della vigente normativa in materia sanzionatoria.

Art. 47 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. La tassa giornaliera è dovuta dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
6. Ai fini della liquidazione e della riscossione della tassa gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi copia di ogni richiesta e relativa autorizzazione entro il giorno successivo a quello del rilascio.
7. La tassa, liquidata dall'ufficio tributi, deve essere versata, contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
- 7 bis. Il tributo non è dovuto se l'importo è uguale o inferiore a € 3,00.
8. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
9. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 48 - Classificazione dei locali e delle aree.

CATEGORIA 1

- Abitazioni;
- boxes costituenti pertinenze delle stesse;
- aree coperte costituenti pertinenza o accessorio di abitazioni;
- parti comuni del condominio se detenute in via esclusiva.

CATEGORIA 2

- Studi televisivi, laboratori televisivi.

CATEGORIA 3

- scuole pubbliche e private;
- asili nido, opere pie, parrocchie, oratori;
- locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali, caserme;
- musei, biblioteche.

CATEGORIA 4

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali, Studi professionali, Uffici di rappresentanza, di intermediazione commerciale, Agenzie d'affari, mobiliari e immobiliari, pubblicitarie, automobilistiche, onoranze funebri, Istituti di vigilanza privata, Ricevitorie totocalcio, totip ecc.,

qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale, Ambulatori, Istituti di credito e assicurativi, Imprese finanziarie e di gestione esattoriale, Uffici pubblici.

CATEGORIA 5

- Negozi alimentari;
- Bar, ristoranti, mense e relativi depositi.

CATEGORIA 6

- Negozi non alimentari con relativi depositi;
- Edicole;
- Fotografi;
- tabaccherie tintorie, etc. con relativi magazzini e depositi;

CATEGORIA 7

- Attività industriali, artigianali, magazzini e depositi;
- Autorimesse, carrozzerie;
- Chioschi ed aree distribuzione carburante;
- Lavaggi auto.

CATEGORIA 8

- Circoli ricreativi;
- Sale da convegno;
- Impianti sportivi.

CATEGORIA 9

Alberghi, pensioni, case di cura, ospedali.

CATEGORIA 10

- Complessi commerciali con superfici espositive;
- Aree ricreativo-turistiche (campeggi, stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati);
- Aree scoperte ad uso privato non costituenti pertinenza o accessorio di locali tassati.

CATEGORIA 10 Bis

- Parchi divertimento.

CATEGORIA 10 Ter

- Parcheggio scoperti a pagamento

Art. 49 - Indici di qualità e quantità.

CATEGORIE	IPS	IQS
001	0.89	0.90
002	0.70	1.20
003	0.40	1.00
004	1.59	1.60
005	3.97	1.00
006	1.59	1.60
007	0.79	1.40
008	0.79	1.40
009	1.59	1.40
010	0.79	1.20
010 Bis	0.79	1.10
010 Ter	0.79	1.00

Tabella A

Cod. CER	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
	<u>RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>
<u>150101</u>	<u>Imballaggi in carta e cartone</u>
<u>150107</u>	<u>Imballaggi in vetro</u>
<u>150102</u>	<u>Imballaggi in plastica</u>
<u>105104</u>	<u>Imballaggi in metallo</u>
<u>105103</u>	<u>Imballaggi in legno</u>
<u>200201</u>	<u>Rifiuti biodegradabili (sfalci di verde)</u>
<u>200108</u>	<u>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</u>
	<u>IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI sono assimilati solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato</u>
	<u>IMBALLAGGI TERZIARI sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato, solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato dal Gestore del Servizio Pubblico (ad esempio: cartone, cassetame in legno)</u>

CAPO SESTO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

(Art. da 38 a 57 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni)

Art. 50 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione e durata dell'occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto legislativo 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.
3. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e soggetti a concessione;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e soggette ad autorizzazione.

Art. 51 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda, su apposita modulistica, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - Nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale l'indicazione delle generalità, residenza e codice fiscale.
 - Nel caso di richiedente diverso da quello indicato al comma precedente la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante.
 - L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione è oggetto di richiesta riportate su planimetria in scala.
 - L'entità espressa in metri quadrati o in metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo.
 - L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende occupare.
 - L'impegno del richiedente di accettare tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale richiederà, a garanzia di ripristino dello stato di fatto precedente l'occupazione, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall'Amministrazione stessa. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale all'entità dei

lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Le domande devono essere prodotte all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
In caso di motivata urgenza, la domanda può essere inoltrata almeno 3 giorni prima.

Art. 52 - Contenuto del provvedimento di concessione e rilascio della concessione.

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo pubblico:
 - Gli elementi identificativi della concessione.
 - Le condizioni di carattere tecnico amministrativo, alle quali è subordinata la concessione.
 - La durata della concessione, la frequenza dell'occupazione stessa e la misura dello spazio occupato.
 - Le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
 - L'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
 - L'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. L'ufficio comunale competente dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
3. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
4. In mancanza di espresso diniego entro i termini di cui ai commi 2 e 3 la concessione e/o l'autorizzazione si intende rilasciata, subordinatamente al pagamento della relativa tassa.
5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
6. Il rilascio di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti nelle piazze o nelle vie è concessa con la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. I richiedenti devono realizzare l'occupazione con una tipologia d'arredo o di opere assoggettata al parere della Commissione per il Paesaggio e nel caso di opere stabili, qualunque sia il materiale utilizzato, presentare adeguata pratica edilizia, corredata di idonea documentazione a corredo.
7. Le attività commerciali che intendono occupare in via temporanea o permanente il suolo pubblico, lo potranno fare solo ed esclusivamente sul tratto di area fronteggiante la loro attività commerciale, senza ostruire la visibilità di altre attività commerciali limitrofe o ostruire il passaggio e gli ingressi di aree private adiacenti.

Art. 53 - Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente

ufficio comunale via fax o posta certificata. L'ufficio provvederà ad accettare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste dalla legislazione vigente nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle norme contenute nel nuovo Codice della Strada.

Art. 54 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione e rinuncia alla richiesta di occupazione.

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
4. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
5. Qualora la comunicazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 55 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 56 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. L'Amministrazione può revocare con atto motivato il provvedimento di concessione/autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendono non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 57 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, al personale dei competenti uffici comunali ed al Gestore delle Entrate l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 58 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Direttore competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 59 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la concessione dell'area è determinata in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, comprese le superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.
2. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).
3. Qualora le occupazioni siano effettuate su marciapiede fino ad un massimo di mq 10 quadrati di scavo, l'occupazione relativa deve essere contenuta nella misura massima del triplo della superficie di scavo, maggiorata di 20 metri quadri per aree di deposito o manovra mezzi di cantiere; l'occupante è tenuto ad inoltrare al competente ufficio richiesta di manomissione. L'ufficio competente verifica la superficie massima interessata dall'occupazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Art. 60 - Denuncia occupazioni permanenti.

Per le occupazioni permanenti, il contribuente non è obbligato a presentare la denuncia ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 507/93; gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni provvederanno a trasmettere i dati direttamente al soggetto gestore dell'entrata il quale provvederà ad inviare il bollettino per il pagamento TOSAP direttamente al contribuente.

Art. 61- Costruzione gallerie sotterranee.

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, oltre alla Tosap determinata ai sensi delle vigenti normative, impone un contributo "una tantum" pari al cinquanta per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 62 - Occupazione suolo pubblico in caso di eventi pubblici

1. L'occupazione di suolo pubblico in caso di eventi organizzati, patrocinati o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, da parte di hobbisti, commercianti, esercenti attività di spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, artistici, associazioni, onlus etc, dovrà essere oggetto

di opportuna delibera da parte della Giunta Comunale, prevedendo ove previsto dalle vigenti norme e/o Regolamenti, la gratuità della relativa tassa di occupazione suolo pubblico.

Art. 63 - Autovetture per trasporto pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 64 - Distributori di carburante.

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m. 2,50 e lunghezza di m. 12,00.
3. Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.507/93 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri.
4. E' ammessa tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
6. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
7. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e di relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a metri quadri quattro.
8. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione prevista per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano previsti diritti maggiori.

Art. 65 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 D.Lgs. 507, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 66 - Classificazione del Comune.

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla terza classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con apposita deliberazione.

Art. 67 - Suddivisione del territorio in categorie.

1. Ai fini dell'applicazione della Tassa di occupazione del suolo pubblico il territorio del Comune è suddiviso in due categorie, secondo l'elenco approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.1994.

Art. 68 - Tariffe.

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 507/93, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria cento per cento;
 - seconda categoria cinquanta per cento;

Art. 69- Soggetti passivi.

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 70- Criterio di applicazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 63 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato con deliberazione di C.C. 24 del 28/4/94.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 71 - Misura dello spazio occupato.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 D.Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno settanta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 72- Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/93 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a dodici ore: riduzione del trenta per cento;
 - 2) oltre dodici ore e fino a ventiquattro ore: tariffa intera;
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a quattordici giorni tariffa intera; oltre quattordici giorni e fino ai trenta giorni il quaranta per cento di riduzione; oltre i trenta giorni il cinquanta per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 D.Lgs.507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 73- Occupazione sottosuolo e soprassuolo casi particolari.

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 47 del Dlgs n. 507/1993 sono soggette a tassa annuale determinata moltiplicando la tariffa unitaria di 0,65 Euro per il numero complessivo di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di Euro 516,46.

Art. 74 - Maggiorazioni della tassa.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa base.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto sopra citato, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del trenta per cento per aree o spazi in entrambe le categorie.

Art. 75 - Riduzioni della tassa permanente.

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 507/1993 per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al cinquanta per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 2 D.Lgs.- 507/93, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al trenta per cento.

Art. 76- Riduzione tassa temporanea.

1. Ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 507/93:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

In ogni caso le misure della tariffa per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,129 al metro quadro per giorno.

Art. 77 - Esenzione della tassa.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
3. Sono esenti le occupazioni dei passi carrai ai sensi dell'art.3, comma 63, lett. a), Legge 28 Dicembre 1995, n. 549.

Art. 78 - Esclusione della tassa.

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

Art. 79 - Sanzioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del D.Lgs n. 507/1993 così come modificato dal D.Lgs. n.473/1997.

Art. 80- Versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 40 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
2. I limiti di esenzione per i versamenti della tassa sono i seguenti:
 - Tassa occupazione suolo pubblico permanente € 10,00
 - Tassa occupazione suolo pubblico temporanea.....€ 3,00

Art. 81- Rimborsi.

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

CAPO SETTIMO

(capo aggiunto con deliberazione di C.C n.16/2011)

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 81 bis - Oggetto.

1. In conformità al disposto dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, modificato dall'art. 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il presente articolo disciplina l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che hanno il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta.
2. Per quanto non disciplinato si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 81 ter - Determinazione Aliquota.

1. La determinazione della misura delle aliquote dell'addizionale è deliberata annualmente dal competente organo comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, entro il limite massimo stabiliti dalla normativa, tenuto conto:
 - a) delle esigenze di acquisire al Bilancio le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi;
 - b) della necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio;
 - c) delle facoltà concesse dalla normativa vigente;
2. La determinazione dell'aliquota anche se deliberata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui al comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. La mancata adozione della deliberazione di cui al punto 1, nei termini indicati dalla legge, determina la proroga delle aliquote vigenti.

Art. 81 quater - Esenzioni.

Con l'atto di deliberazione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 296/2006, il comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

PARTE TERZA

ENTRATE PATRIMONIALI

CAPO PRIMO

CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Art. 82 - Canone di Concessione non ricognitorio.

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:
 - 1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche
.....€/m (metro lineare)
 - 1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.
.....€/ m² (metro quadrato)
 - 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.
.....€ cadauno
 - 1.4 Tralicci di elettrodotto.
.....€ cadauno
2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:
 - 2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili.
.....€/ m² (metro quadrato)
 - 2.2 Occupazione destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.
.....€/m² (metro quadrato)
 - 2.3 Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2
.....€/ m² (metro quadrato)
 - 2.4 Elementi di arredo in genere, come definiti all'art.5, comma 1,lett.h) e comma 4, lett.d),e),f),g) del "Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari"
.....€/m (metrolineare)
 - 2.4.a Elementi di arredo in genere, come definiti al precedente punto 2.4, con pubblicità.
.....€/m (metro lineare)

2.5 Impianti pubblicitari, come definiti dall'art. 5 del "Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari", al comma 1, lett.a),d),e),f),g),i),j), al comma 4, lettere a),b) e al comma 5 - con la sola esclusione di quelli di cui al successivo punto 2.5.a, ivi comprese le affissioni dirette.

.....€/m (metro lineare)
per pertinenze dell'impianto

.....€/m² (metro quadrato)

2.5a Installazione impianti pubblicitari, come definiti all'art. 5, comma 1, lett.d) del "Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari", provvisti delle caratteristiche indicate nelle schede 1 e 2 -Vol.4° del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

.....€/m (metro lineare)

2.5.b Installazione di preinsegne e/o frecce direzionali

- da n. 1 a n. 3 frecce

.....€/palo

- oltre 3 frecce

.....€/palo

2.6 Pensiline senza pubblicità.

.....€/m²(metro quadrato)

2.6.a Pensiline con pubblicità:

- superficie occupata dalla pensilina

.....€/m²(metro quadrato)

- proiezione ortogonale sul suolo de/i lato/i con pubblicità

.....€/m (metro lineare)

2.7 Vivaio privato senza vendita su aree comunali.

.....€/m²(metro quadrato)

2.8 Depositi vari all'aperto su aree comunali.

.....€/m²(metro quadrato)

2.9 Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale.

.....€/m²(metro quadrato)

2.10 Aree destinate ad impianti di autolavaggio. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc....) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc...) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento.

.....€/m²(metro quadrato)

2.11 Impianti di distribuzione carburanti . Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc....)

mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc...) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento.

.....€/m²(metro quadrato)

2.12 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

- fino a 30 m²
.....€ (canone fisso annuo)

- da 31 m² a 60 m²
.....€ (canone fisso annuo)

- da 61 m² a 90 m²
.....€ (canone fisso annuo)

2.13 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.

.....€/m²(metro quadrato)

(articolo sostituito con deliberazione di C.C. n.47/2012)

Art. 83 - Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio.

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 82.

Art. 84 - Pagamento – interessi e accertamento del canone di Concessione non Ricognitorio.

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al responsabile dell'entrata, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il responsabile provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione-contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il Comune invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni_ dal termine di cui al comma uno e quattro del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Art. 85 - Occupazioni abusive.

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

CAPO SECONDO

CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO

Art. 86 - Canone di Concessione Ricognitorio.

I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio, da corrisondersi una tantum al rilascio del cartello, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

Art. 87 - Superficie soggetta a canone di Concessione Ricognitorio.

La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"; detta area non potrà essere superiore a 10 mq.

Art. 88 - Pagamento, accertamento e interessi del canone di Concessione Ricognitorio.

1. Il pagamento del canone ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico dell'atto di concessione e della relativa autorizzazione da parte del settore P.M. e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al responsabile dell'entrata, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il responsabile dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione ricognitorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione e l'importo dovuto.
4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
5. Per l'accertamento, le sanzioni gli interessi e la riscossione coattiva si applicano le norme del canone di concessione non ricognitorio di cui all'articolo 84 del presente regolamento.
6. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta al Comune, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Art. 89 -Occupazioni abusive.

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 90 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

PARTE QUARTA

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

(decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2012
Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/2012

Art. 91 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. L'imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 92 - Presupposto impositivo.

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Art. 93 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.

1. Per "abitazione principale", si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per "pertinenze" dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
3. Per "fabbricato", si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta

a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

4. Per “area fabbricabile”, si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche all’imprenditore agricolo professionale costituito in forma societaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 99/2004.
5. Per “terreno agricolo”, si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 94 - Soggetti passivi d’imposta.

1. Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, i soggetti passivi dell’imposta sono:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
 - il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatore è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
2. Ai sensi dell’art. 540, secondo comma, del codice civile, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ed è pertanto unico soggetto passivo dell’imposta municipale propria dal momento del decesso del coniuge.

Art. 95 - Soggetto attivo.

Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Segrate, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

Art. 96 - Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero - se successiva - alla data di acquisizione, ed è costituito dall’ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risultino dalle scritture contabili,

applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per i terreni agricoli, anche per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è 110.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 97 - Riduzioni.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L'ufficio tecnico comunale verificherà quanto dichiarato nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate ai sensi della successiva lettera c) del presente comma o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, la riduzione decorre dalla data di presentazione;

- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto indicate caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altra autorità pubblica titolata di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/92. Inoltre, non costituisce motivo

di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.)

Art. 98 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

1. Le aliquote sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Segrate.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno. E' fatta salva la speciale disciplina dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 99 - Detrazione per abitazione principale.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600.
4. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato, prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 20, del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo.
5. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze così come identificate dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 100 - Agevolazioni.

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre, n. 214 e 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER o IACP.

Art. 101 - Immobili esenti dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 23/2011
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Non è dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504/1992 come di seguito riportato:
 - b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 riguardanti immobili a particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/2, E/3, E/4, E/5, ed E/9 non possono essere ricomprese porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
 - c) fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/73, n. 601 e successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, emeroteche statali, archivi;
 - d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
 - f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto

l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.

Art. 102 - Quota riservata allo Stato.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo del menzionato articolo 13.

La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale dell'ex coniuge.

Art. 103 -Versamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in misura pari al 50 (cinquanta) per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Sempre per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate (16/6-16/9- 16/12/2012).
3. Salvo quanto previsto dal precedente comma per l'anno 2012, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per le quote di rispettiva competenza in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per le annualità successive al 2012, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e di Provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012, sarà possibile effettuare il versamento dell'imposta con bollettino postale.
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri; sono altresì regolari quelli effettuati a nome del cuius da parte degli eredi, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 104 - Misura degli interessi.

Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare sugli avvisi di accertamento o per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, è determinata nella misura prevista per il tasso d'interesse legale, calcolata con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 105 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista nell'articolo 104 del presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 106 - Dichiarazione.

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 107 - Attività di controllo.

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della Legge 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'imposta municipale propria, ivi compresa la quota spettante allo Stato.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso di accertamento motivato.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, sono contestate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le somme intimate con gli avvisi di accertamento, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, possono essere dilazionate con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 11 bis del presente regolamento.
5. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 504/1992 con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e dispone i rimborsi.
6. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo per le diverse tipologie di immobili.

Art. 108 - Riscossione coattiva.

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non vengono versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale direttamente dal Comune ovvero mediante le forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 109 - Contenzioso.

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune per la propria azione accertatrice si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità e i termini degli articoli 12 e seguenti del Capo Secondo del presente Regolamento e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme previste, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al presente articolo, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Art. 110 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge per l'applicazione dell'imposta municipale propria e ogni altra normativa applicabile al tributo.

Art. 111 - Entrata in vigore.

Il regolamento dell'imposta municipale propria entra in vigore da 1° gennaio 2012.